



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

144/16

DECRETO DIRIGENZIALE N. 267 /DA del 29 MAG 2024

Oggetto: Contenzioso **MARZO UMBERTO+ 1 C**/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 322/2024 del CORTE APPELLO MESSINA;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al CORTE APPELLO MESSINA RG 817/2020 tra le parti MARZO UMBERTO +1 Cod..Fisc. MRZMRT68P05F158J c/CAS è stata emessa la sentenza n° 322/2024 del 4/4/2024 con la quale è stato rigettato l'appello promosso da questo Consorzio e quindi condannandolo al pagamento dell'attore di quanto statuito nella Sentenza di primo grado n. 1061/2020 pari ad € 204.683,80 oltre accessori;

Che con accordo transattivo del 28/12/2021 le parti hanno concordato il pagamento di un acconto di € 70.000,00 sulla Sentenza di primo grado, già liquidato il 14/3/22 rinviando il saldo alla definizione del giudizio di appello e, pertanto, occorre procede alla liquidazione di quanto dovuto;

Che a seguito di interlocuzioni intercorse tra questo Ufficio ed il legale di controparte, Avv. Giuseppe Denaro, è stata rideterminata la somma da corrispondere a saldo in € 144.152,35 e con successiva mail del 17/5/2024 lo stesso legale ha comunicato il codice IBAN del Sig. Marzo ed ha accettato il pagamento in tre rate mensili a 30-60-90 gg come proposto dal CAS;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025, nonché il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 144152,35 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", ;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 322/2024 del 4/4/2024 della CORTE APPELLO MESSINA, il pagamento della somma di € 144.152,35 a favore di MARZO UMBERTO nato a MESSINA il 5/8/1968 cod.Fisc. MRZMRT68P05F158J, mediante accredito sul c/c IBAN IT43C 03015 03200 000002 711857 allo stesso intestato in tre rate così distinte:
 - la prima rata di € 48.050,78 da pagare **entro il 17/6/2024**;
 - la secondata rata di € 48.050,78 da pagare **entro il 17/7/2024**;
 - la terza ed ultima rata di € 48.050,79 da pagare **entro il 17/8/2024**;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. *Giuseppe Mangraviti*

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. *Calogero Franco Fazio*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri

- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento n. 817/2020 R.G., vertente

TRA

UMBERTO MARZO, nato a MESSINA (ME), il 05/09/1968,
MRZMRT68P05F158J, rapp.to e difesa dall'avv. DENARO
GIUSEPPE

appellante e appellato incidentale

CONTRO

C.A.S. CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE,
in persona del suo legale rappresentante, C.F. 01962420830,
rapp.to e difeso dall'avv. RUSSO FRANCESCO

appellato e appellante incidentale

SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONE, P.I.
00320162237, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Verona, elettivamente domiciliata in
Messina, Via Università presso lo studio dell'avv. Pierfranco De





Luca Manaò, rappresentata e difesa dall'avv. SANTO SPAGNOLO

appellata

OGGETTO: Appello a sentenza n. 1061/2020, emessa il 9.7.2020 dal Tribunale di Messina, non notificata

Conclusioni per le parti: *come da atti e verbali di causa*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 02.12.2020, Marzo Umberto proponeva appello avverso la sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio promosso dall'odierno appellante nei confronti del CAS, e nel quale veniva chiamata in causa la Compagnia Assicuratrice di quest'ultimo, accoglieva le domande dell'attore condannando il CAS al pagamento in suo favore del risarcimento del danno lamentato, con esclusione della personalizzazione, e rigettava la domanda di garanzia formulata dal CAS nei confronti di Cattolica Assicurazioni.

Si costituiva l'appellato C.A.S., chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale.

Si costituiva pure la Compagnia di Assicurazioni, in posizione di appellata rispetto al gravame incidentale.

Ritenuto ammissibile l'appello, all'udienza del 23.03.2023, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.





Marzo Umberto, in data 21.05.2010, mentre percorreva a bordo della propria motocicletta, l'autostrada A20 ME – PA, nel tratto precedente la galleria “Telegrafo”, perdeva il controllo del mezzo a causa di una deformazione del manto autostradale, rovinando per terra e riportando lesioni. Conveniva, perciò, il C.A.S. dinanzi al Tribunale di Messina per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro de quo.

Il C.A.S, costituitosi in giudizio, contestava le domande di parte attrice e chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa la società Cattolica Assicurazioni per essere da questa garantita in caso di soccombenza.

Con la sentenza oggetto del presente gravame il Tribunale, riteneva esservi prova delle modalità del sinistro rappresentate dall'attore, e liquidava in suo favore il risarcimento, secondo le tabelle di Milano, escludendo la personalizzazione, in mancanza di specifiche allegazioni di un ulteriore pregiudizio rispetto a quanto già rientrante nel valore del punto percentuale. Rigettava, altresì, la domanda di garanzia svolta dal C.A.S. nei confronti della Cattolica Assicurazioni, accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata da quest'ultima e condannando altresì il C.A.S. al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso la riportata decisione Marzo Umberto ha proposto appello articolando un unico motivo, mentre il C.A.S., costituitosi tempestivamente in data 16.03.2021, ha proposto appello incidentale con due motivi.

In particolare, l'appellante principale ha censurato il mancato riconoscimento della c.d. personalizzazione del danno biologico,





sostenendo che le allegazioni, richieste dalla Suprema Corte (vedasi ordinanza n. 15084/2019) nello specifico emergevano dalle conclusioni della Consulenza medico-legale della dott.ssa Napoli, laddove si affermava che *“permangono importanti postumi invalidanti incidenti sull’attività lavorativa”*, il che era già sufficiente per superare le mere conseguenze ordinarie, già previste e compensate dalle previsioni tabellari indicate dal giudicante.

Inoltre, ha censurato il rigetto della prova testimoniale, che serviva proprio ad evidenziare le condizioni peculiari in cui l’attore si era ritrovato a seguito delle lesioni subite.

Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza con il riconoscimento di un ulteriore somma, pari al 30% di quella già liquidatagli, e ciò a titolo di personalizzazione del danno.

Con il primo motivo di appello incidentale il C.A.S. ha lamentato che il Tribunale abbia ritenuto fondata la domanda dell’attore in ordine all’an, sostenendo che non ogni irregolarità della superficie stradale costituisce insidia o trabocchetto ex art. 2043 c.c. e che l’attore doveva fornire rigorosa prova che la deformazione del manto stradale fosse stata l’unica, o la preminente, causa del verificarsi dell’evento lesivo; di contro, la sola prova fornita in tal senso proveniva dal verbale redatto dalla Polizia a seguito dell’incidente, che rilevava soltanto la presenza di essa. In ogni caso, il pericolo sarebbe consistito nella presenza di un dislivello di soli 3 cm, inidoneo a provocare da solo la perdita di controllo del mezzo.





Sotto altro profilo, poi, Umberto Marzo avrebbe ben potuto accorgersi dell'anomalia, essendo giorno e trattandosi di un tratto di strada la cui curvatura era comunque ad ampio raggio. Egli, inoltre, conoscendo bene quel tratto di strada -stante la necessaria percorrenza per recarsi a lavoro- avrebbe ben potuto vedere la buca. La caduta, quindi, era da attribuirsi all'elevata velocità del centauro, come poteva desumersi dalla notevole distanza a cui erano stati rinvenuti sia il danneggiato sia il suo veicolo.

Né certezza del ruolo della deformazione nel sinistro poteva trarsi dalla CTU; in essa, infatti, il consulente aveva meramente ipotizzato l'esistenza di un nesso di causalità tra la l'anomalia stradale e l'incidente.

In mancanza della prova del nesso, quindi, il C.A.S. non doveva dimostrare alcun caso fortuito che lo esonerasse dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.; il Tribunale, comunque, avrebbe dovuto ritenere il concorso di colpa del danneggiato.

Con il secondo motivo di appello incidentale il CAS censura la sentenza per aver accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione.

Infatti, il termine suddetto è di 2 anni e non di 1, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado; esso decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno o ha promosso azione. Poiché il danneggiato -con la raccomandata del 31.01.2011- aveva formulato una richiesta generica, che non permetteva di individuare l'ammontare dei danni lamentati, il Consorzio ritenendo trattarsi di un indennizzo rientrante





nell'importo di franchigia (pari a € 20.000,00) correttamente non aveva informato la Compagnia.

Chiedeva, quindi, la condanna di quest'ultima a rifondergli quanto eventualmente avesse dovuto sborsare per il sinistro de quo.

Ciò premesso, occorre sgombrare il campo dalle questioni inerenti all'ammissibilità degli appelli incidentali del CAS, sollevate da entrambi gli appellati (Marzo e Cattolica), richiamando che, secondo il più consolidato orientamento giurisprudenziale, è ammissibile l'appello incidentale tardivo che riguardi capi della sentenza non censurati con l'appello principale.

Si richiama in proposito la seguente massima, che sebbene prevista per un caso in cui l'appello principale riguardava la domanda di garanzia e quello incidentale la domanda risarcitoria, è -a fortiori- valevole nel caso in cui l'appello principale abbia investito il quantum e quello incidentale del garantito abbia riguardato il rapporto principale e quello di garanzia “ *In materia di impugnazioni, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, a fronte dell'impugnazione principale proposta dal garante limitatamente al rapporto di garanzia, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto garantito relativa al rapporto principale*”. Cassazione civile sez. III, 17/08/2023, n.24731





Si inizierà, adesso, dall'esame del primo motivo dell'appello incidentale avanzato dal Consorzio, attingendo esso una questione preliminare.

In merito è di rilievo esaminare la consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. Della Rovere, il quale ha dettagliatamente ricostruito la dinamica del sinistro sulla base degli elementi in atti e dei rilievi svolti dalla Polizia stradale a seguito dell'evento.

Egli ha ritenuto che le cause del sinistro siano da ricondurre alla malformazione del manto autostradale e non nella velocità del centauro che, sebbene elevata, rientrava nei limiti consentiti su quel tratto di strada.

A supporto delle conclusioni del consulente valgono, poi, anche i verbali della Polizia stradale, accorsa sui luoghi al momento dell'incidente, la quale non solo ha rilevato l'anomalia ma ha anche ricostruito l'accaduto nel senso che sia stato proprio l'impatto con essa a causare la perdita di controllo del mezzo.

La ricostruzione operata dal CTU- che ha preso in esame anche le allegazioni del CAS, di visibilità della buca e prevedibilità del pericolo, affermando che, sebbene il dislivello fosse visibile, il suo avvistamento era possibile solo in prossimità del punto di ubicazione dell'anomalia, distanza comunque insufficiente per deviare o arrestare il corso del veicolo considerata anche la velocità di percorrenza, sempre nel limite consentito di 130 km/h in quel tratto- non pare in alcun modo contestabile.

Né l'espressione ipotetica, utilizzata dal consulente nelle conclusioni, è sufficiente a togliere valenza alla suddetta ricostruzione, essendo evidente, innanzitutto, che la dinamica di





un evento non possa mai essere ricostruita ex post con certezza assoluta, e che in assenza di altre cause potenzialmente idonee a cagionare l'evento lesivo, questo non possa che essere attribuito all'anomalia del manto autostradale secondo il criterio del "più probabile che non".

Ne discende che la responsabilità del C.A.S. non può essere esclusa, così come vorrebbe il consorzio, né tantomeno è possibile individuare un concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c., considerato che egli stava percorrendo il tratto autostradale nella propria corsia di marcia ed entro i limiti di velocità consentiti.

Passando al secondo motivo dell'appello incidentale la Corte ritiene condivisibile la decisione del giudice di primo grado di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sollevata dall'assicurazione; infatti, la motivazione del CAS in merito alla mancata comunicazione del sinistro (denunciato dalla vittima con lettera di messa in mora) alla propria Assicurazione, ossia l'aver ritenuto trattarsi di un danno ricadente nei limiti di franchigia, e quindi a proprio carico, non ha la valenza che il CAS intende attribuirle.

Anzi, meglio argomentando, il CAS avrebbe dovuto mettere la Corte in condizioni di valutare il contenuto della lettera di messa in mora, ricevuta da Marzo Umberto, cosa che non ha fatto, non avendola prodotta in questa sede previa acquisizione dal fascicolo dell'attore, che l'aveva prodotta in primo grado e non più versata in questa sede.





All'esito, considerato che tale raccomandata di messa in mora risale al 31.01.2011 e che la comunicazione alla compagnia assicurativa è avvenuta in data 28.06.2013 mediante la chiamata in causa dell'ASSICURAZIONE, è evidente che siano abbondantemente trascorsi i 2 anni e che, quindi, il diritto dell'assicurato deve considerarsi prescritto ex art. 2952 c.c. comma 2. Il termine di prescrizione decorre, infatti, dalla domanda di risarcimento del danneggiato ancorché questa sia stragiudiziale, dovendosi intendere il disposto dell'art. 2952 c.c. *“nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore”* (Cass. civ. n. 2971/2019). Conclusivamente le pretese dell'appellante incidentale, di cui al motivo or ora esaminato, neppure esse possono trovare accoglimento.

Passando all'esame del gravame proposto dall'appellante principale, innanzitutto, va affermato che non è ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Ord. 7513/2018). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie. In secondo luogo, è necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta





referibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile.

Pertanto, il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie (Cass. ordinanza 20795/2018) e il danneggiato abbia fornito prova inerente alle conseguenze che le lesioni hanno avuto nella sua vita di relazione.

Analizzando il caso di specie alla luce dei suesposti principi, si osserverà in primis che l'appellante non ha fornito alcun tipo di allegazioni circa le ripercussioni delle lesioni nella propria vita di relazione, limitandosi a lamentare tanto nell'atto di citazione quanto nell'appello malumori e l'impossibilità di svolgere attività fisica. Ciò solo non appare sufficiente a dimostrare circostanze tali da far ritenere che egli avesse mutato le proprie abitudini a cagione delle ripercussioni delle lesioni riportate, atteso che l'elevata percentuale di invalidità riconosciuta comporta anche una riduzione dell'attività fisica del soggetto rispetto allo stile di vita adottato prima del sinistro.

Infine, con riferimento alle richieste istruttorie e quindi alla prova per testi, va detto che, sebbene utile a provare le ulteriori conseguenze patite dall'appellante, non può essere espletata in questa sede, essendo stata riproposta nell'atto appello in modo generico, senza il riferimento ai capitoli di prova ritenuti necessari.

Anche l'appello principale, dunque, va rigettato.





Stante la soccombenza di reciproca di Marzo e CAS le spese del presente grado di giudizio possono essere tra loro compensate.

Di contro, la soccombenza del CAS nei confronti dell'Assicurazione comporta che a carico del primo si pongano le spese di lite, liquidandole come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i minimi in considerazione della ritenuta ammissibilità dell'appello incidentale del Cas e la semplicità della difesa necessaria per controbattere.

Non ricorrono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c. del CAS nei confronti dell'Assicurazione, quantomeno per la mancanza di danno.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 02.12.2020 da Marzo Umberto, avverso la sentenza n. 1061/2020 emessa dal Tribunale di Messina il 09.07.2020, nel giudizio promosso da Marzo Umberto nei confronti del C.A.S., in persona del suo legale rappresentate pro tempore, in cui Cattolica Assicurazioni è stata chiamata in garanzia dal CAS, nonché sull'appello incidentale di CAS, così provvede:

- Rigetta entrambi gli appelli.
- Dichiara compensate del grado tra Marzo Umberto e CAS.
- Condanna il CAS al pagamento, in favore di Cattolica Assicurazioni delle spese del presente giudizio di gravame, liquidate in € 7.160,00 per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.





- Dichiaro che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 nei confronti di entrambi gli appellanti (principale ed incidentale).

Così deciso nella camera di consiglio del 15.2.24

Il Consigliere estensore
dott. Vincenza Randazzo

Il Presidente
dott. Giuseppe Minutoli



Avv. GIUSEPPE DENARO

Patrocinante in Cassazione

Via San Sebastiano, 13 - 98122 Messina - Tel. 090774760

PEC: avvgiuseppedenaro@puntopec.it

Messina, 15 maggio 2024

Spett.le
C.A.S. Ufficio Contenzioso
Cortese Attenzione Dott. Giuseppe Mangraviti
ufficio contenzioso@autostradesiciliane.it

Oggetto: Marzo Umberto – C.A.S.

Conteggi afferenti la sentenza n. 1061/2020 Trib. Civ. Messina

Nell'interesse del sig. Marzo Umberto, facendo seguito alla sentenza n. 1061/2020 del Trib. Civ. di Messina, alla scrittura privata intercorsa in data 28 dicembre 2021 ed alla statuizione della Corte di Appello Civile di Messina con sentenza n. 322/2024, giusta Vostra richiesta Vi formalizzo i conteggi di quanto ancora dovuto al mio patrocinato:

1. € 19.100,00 per danno biologico da Inv. Temp., oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro (21.05.2010) e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo: Totale dare € 22.006,09, giusti prospetti di conteggio allegati;
2. € 202.100,00 per danno biologico da Inv. Permanente, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro (21.05.2010) e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo: Totale dare € 233.582,90, giusti prospetti di conteggio allegati;
3. Rimborso spese mediche: Totale dare € 2.930,00;
4. € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ad oggi nonché interessi legali sull'importo di € 3.000,00, via via rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento danni al mezzo: Totale dare € 4.427,73.
5. Spese liquidate: totale dare € 1.480,45.
6. Compensi professionali: € 13.430,00, oltre 15% rimb. spese generali, C.P.A. 4%, totale dare € 16.062,28.

Totale da Voi dovuto per le superiori voci (sottolineate): **€ 280.489,45**.

A detto importo di € 280.489,45, vanno detratti € 66.441,67 (quale danno differenziale) ed € 70.000,00 già da Voi versato.

A ciò si aggiunga € 104,37, quale 50% delle spese di registrazione della sentenza di Corte di Appello (in sentenza spese compensate), il cui importo intero è stato già pagato dal sig. Marzo Umberto.

Pertanto l'importo da Voi ad oggi dovuto al sig. Marzo Umberto, s.e.o., ammonta ad € 144.152,35.

Restando a Vostra disposizione ed in attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.

Avv. Giuseppe Denaro



Re: Marzo Umberto - C.A.S. (Cortese Attenzione Dott. Giuseppe Mangraviti)



Pepe Denaro <peppedenaro10@gmail.com>

ven 17/05, 12:11

ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it 

 Rispondi a tutti | 

Inbox

Per proteggere la tua privacy, alcuni contenuti del messaggio sono stati bloccati. Per rilasciarli, [fai clic qui](#).

Per visualizzare sempre il contenuto proveniente da questo mittente, [fai clic qui](#).

Nell'interesse del sig. Marzo Umberto, mi prego comunicarVi che quest'ultimo accetta il pagamento dilazionato dell'importo di Euro *144.152,35* come da Voi proposto con email del 15 maggio u.s., e cioè in tre rate di pari importo di Euro *48.050,78* con le seguenti scadenze: 17 giugno 2024, 17 luglio 2024 e 17 agosto 2024.

Il codice IBAN del conto corrente del sig. Marzo Umberto ove bonificare i superiori importi è il seguente:

IT43C0301503200000002711857 Banca FINECO.

In attesa di Vostro riscontro, porgo distinti saluti.

Avv. Giuseppe Denaro

Avv. GIUSEPPE DENARO

Patrocinante in Cassazione

Via San Sebastiano n. 13 - 98122 Messina

Tel. 090774760 PEC: avvgiuseppedenaro@puntopec.it



Privo di virus. www.avast.com

Il giorno gio 16 mag 2024 alle ore 08:31 ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it

<ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it> ha scritto:

Egr. avvocato la ringrazio per quanto inviato e confermo i conteggi da Lei formulati per l'importo complessivo di € 144.152,35.

Per la fase successiva de pagamento Le chiedo di confermarmi il codice IBAN del Sig. Marzo e se, come anticipato per le vie brevi, sarebbe disponibile ad accettar eun pagamento in 3 rate di pari importo (euro 48.050,00) a 30/60/90 gg dalla data di accettazione.

In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti.

Dott. Giuseppe Mangraviti